

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Modifica del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

La legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge

- c) **un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato con i loro comuni parrocchiali;**

Art. 3

¹ L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte **conformemente all'articolo 99** costituiscono l'imposta cantonale semplice (...).

² Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale (...) in percentuale dell'imposta cantonale semplice:

- a) **per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;**
- b) **per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;**
- c) **per l'imposta supplementare secondo la legge sul conguaglio finanziario intercomunale¹⁾;**
- d) **per l'imposta di culto; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;**
- e) **per le imposte alla fonte dei comuni;**
- f) **per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.**

¹⁾CSC 730.200

³ **La differenza tra i tassi fiscali secondo il capoverso 2 lettere a e b, non può superare i dieci punti percentuali.**

⁴ **Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale.**

⁵ **Attuale capoverso 6**

⁶ **Abrogato**

Art. 4 cpv. 1

¹ Se nel luglio di un anno civile l'indice nazionale dei prezzi al consumo varia del tre per cento o del relativo multiplo rispetto alla situazione di fine dicembre 2005¹⁾, gli importi fissati in franchi nell'articolo 31 lettera c, nell'articolo 35 capoverso 3, nell'articolo 36 lettere h e l (...), nell'articolo 38, nell'articolo 39, nell'articolo 40a, nell'articolo 52 capoversi 1 e 3, nell'articolo 63 capoverso 1, nell'articolo 64 capoverso 1, nell'articolo 87, nell'articolo 91 e nell'articolo 114 capoverso 1 per il prossimo anno fiscale, risp. anno civile variano del tre per cento oppure del relativo multiplo. Le deduzioni devono essere arrotondate per eccesso a 100 franchi, gli importi nell'articolo 35 capoverso 3 e nell'articolo 63 capoverso 1 a 1 000 franchi.

Art. 15 cpv. 3

³ **Abrogato**

Art. 36 lett. l e m

Si deducono dalle entrate:

- l) **le spese comprovate, tuttavia al massimo 10 000 franchi, per la custodia da parte di terzi di ogni figlio che non ha ancora compiuto 14 anni e che vive nella stessa economia domestica del contribuente che si occupa del suo mantenimento, nella misura in cui queste spese si trovino in relazione causale diretta con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.** La deduzione può essere ripartita su due contribuenti. (...)
- m) **le tasse sociali e le assegnazioni fino all'importo complessivo di 10 000 franchi a partiti politici che:**
 - **sono iscritti nel registro dei partiti secondo l'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976²⁾ sui diritti politici,**
 - **sono rappresentati nel Parlamento cantonale o che**
 - **nelle ultime elezioni del Parlamento cantonale hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei suffragi.**

¹⁾Indice nazionale dei prezzi al consumo base dicembre 2005 = 100 punti

²⁾RS 161.1

Art. 64 cpv. 1 e 3 nonché nota marginale¹ L'imposta sulla sostanza comporta:

1,0 ‰	per i primi	fr.	70 000.–,
1,2 ‰	per ulteriori	fr.	42 000.–,
1,5 ‰	per ulteriori	fr.	42 000.–,
1,6 ‰	per ulteriori	fr.	56 000.–,
1,7 ‰	per ulteriori	fr.	70 000.–,
1,95 ‰	per ulteriori	fr.	140 000.–,
2,25 ‰	per ulteriori	fr.	89 100.–,
1,7 ‰	per l'intera sostanza imponibile se questa supera	fr.	509 100.–

2. Tassi fiscali
(...)³ **Abrogato****Art. 78 cpv. 1 lett. k**¹ Sono esenti dall'assoggettamento:

- k) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.**

Art. 87 cpv. 3

³ Le persone giuridiche con le caratteristiche di una società di domicilio ai sensi dell'articolo 89a o di una società mista ai sensi dell'articolo 89b con entrate passive prevalentemente derivanti da società svizzere o straniere consociate versano un'imposta **dell'8,5** per cento sugli utili da entrate passive. Gli utili rimanenti sono soggetti all'imposta ordinaria sugli utili secondo l'articolo 89a. Sono fatti salvi gli articoli 88 e 88a.¹⁾

Art. 104 cpv. 1 lett. d ed e

- d) notificare all'autorità fiscale competente le persone soggette all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività determinante l'imposta.**

Art. 105a cpv. 4 – 6

⁴ **Le persone tassate secondo l'articolo 98 capoverso 1 possono richiedere la concessione di riduzioni non considerate nelle tariffe.**

2. Tassazione ordinaria successiva e correzione della tariffa

¹⁾Art. 24 DELIG; CSC 720.015

⁵ La correzione della tariffa e la tassazione ordinaria successiva possono essere chieste al massimo fino alla fine di marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

⁶ Se richiesto dalla giurisprudenza o da accordi internazionali il Governo può estendere la tassazione ordinaria successiva e la correzione della tariffa ad altre persone soggette all'imposta alla fonte.

Art. 105e

VI. Comuni,
Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali

¹ Le imposte alla fonte riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali, dedotto l'indennizzo netto secondo l'articolo 165a e l'articolo 171 capoverso 2 lettera b, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.

² L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

³ L'assegnazione alle Chiese avviene in proporzione ai contribuenti delle Chiese nel relativo comune. Le quote parti vengono versate periodicamente.

Art. 165 Nota marginale

II. Amministrazione cantonale delle imposte

1. In generale

2. Indennizzi

Art. 165a

¹ Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

- a) una forfetaria per caso per l'imposta sul dispendio;
- b) un indennizzo secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge sulle imposte comunali e di culto¹⁾ per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un indennizzo secondo l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge sulle imposte comunali e di culto²⁾ per l'imposta sugli utili e sulla sostanza delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali;
- d) un indennizzo secondo l'articolo 13 della legge sul conguaglio finanziario intercomunale³⁾ per l'imposta supplementare;
- e) un indennizzo percentuale per l'imposta di culto;
- f) un indennizzo in percento delle imposte alla fonte riscosse per le imposte alla fonte.

¹⁾ CSC 720.200

²⁾ CSC 720.200

³⁾ CSC 730.200

² L'ammontare degli indennizzi viene stabilito dal Governo.

Art. 169 cpv. 1 lett. d

¹ I comuni sono tenuti a:

- d) **tenere il loro registro per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, nonché a registrare gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 100 e a notificarli all'Amministrazione cantonale delle imposte.**

Art. 171 cpv. 2 lett. b

² Il comune riceve:

- b) **per la tenuta corretta del registro dell'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d un indennizzo percentuale fissato dal Governo.**

Art. 171a

Laddove il comune partecipa agli introiti fiscali, può essergli concesso il diritto di prendere visione degli atti fiscali e, nella procedura di richiamo, di accedere ai dati del sistema di tassazione e/o di riscossione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

4. Accesso a dati fiscali

Art. 188i

¹ **Gli anticipi ereditari conformemente al capoverso 2 la cui tassazione secondo il diritto previgente è cresciuta in giudicato vengono sottoposti a revisione e le imposte di successione riscosse vengono rimborsate con gli interessi.**

j. Revisione degli anticipi ereditari

² **Anticipi ereditari secondo il diritto previgente sono assegnazioni senza compenso a discendenti effettuate prima del 1° gennaio 2001 da una persona che era ancora in vita al 1° gennaio 2008.**

³ **La presente disposizione si applica per analogia anche alle imposte comunali.**

Art. 191

¹ **La riscossione dell'imposta alla fonte passa al Cantone nell'anno dell'entrata in vigore delle disposizioni (anno n).**

6. Riscossione dell'imposta alla fonte

² **La seconda metà dell'anno, rispettivamente la stagione estiva dell'anno n-1 va conteggiata per l'ultima volta con il comune. Se nell'anno n dovesse essere richiesto un conteggio mensile, esso verrà effettuato con il comune fino alla fine di dicembre dell'anno n-1.**

³ **Con effetto al 1° luglio dell'anno n, tutte le imposte alla fonte non ancora fatturate o percepite passano al Cantone.**

⁴ **La regolamentazione dell'indennità si basa sulla regolamentazione delle competenze.**

Art. 192 Nota marginale

7. Disposizioni
complementari

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. Esso può porre in vigore con effetto retroattivo singole disposizioni.